

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventitré del mese di marzo
(23 marzo 2026)

In Fano, nel mio studio in Via Einaudi n. 6/a.

Alle ore diciotto e quarantacinque (18:45).

Avanti a me dott. **Dario Colangeli**, Notaio di sede in Fano, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,
è presente

DI BARI GIOVANNI nato a Fano il 25 ottobre 1975, ivi residente,
Via Alavolini n. 16, dipendente, codice fiscale: DBR GNN 75R25
D488J, che interviene al presente atto quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell' "**ASSOCIAZIONE CANTE DI MON-
TEVECCHIO - ONLUS**" con sede in Fano, Via Francesco Palazzi n. 5,
dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della
Regione Marche n. 210 del 10 agosto 1995 e successivamente iscritta
al n. 5 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ai sensi
del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 in data 28 marzo 2003, Partita
Iva: 00824500417, codice fiscale: 81003300415.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di
ricevere il verbale di Assemblea della suddetta Associazione
convocata in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. adozione nuovo statuto sociale.

A questo punto il Presidente propone l'integrazione di quanto
all'ordine del giorno proponendo:

2. la deliberazione per la specifica approvazione per l'iscrizione
al Runtis con conferimento al medesimo di tutti i poteri necessari.
Gli associati nominano Presidente dell'Assemblea il Presidente del
Consiglio di Amministrazione signor **DI BARI GIOVANNI**, il quale

CONSTATATO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del
2 marzo 2026 ai sensi dello statuto sociale;
- che sono presenti tutti gli associati nelle persone di se
medesimo, Di Bari Giuliano, Gabbianelli Ramiro, Conter Aurelio per
delega a Di Bari Giuliano, Lungarini Alfredo per delega a Giovanni
Di Bari, Muratori Patrizia, Forabosco Antonino e Cinti Luciani
Beniamino per delega a Gabbianelli Ramiro;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle
persone di se medesimo, quale Presidente e Di Bari Giuliano e
Gabbianelli Ramiro, quali Consiglieri;
- che è presente l'intero organo di controllo nonché di Revisione
Legale nelle persone di Spallacci Sauro Stefano Sergio, quale
Presidente e Capodagli Colarizi Tiziana e Feliziani Enrico, quali
Sindaci;
- mi dà atto di aver direttamente accertato l'identità e le-
gittimazione di tutti gli intervenuti;

Registrato a Fano
il **26 marzo 2026**
n. **1699**
Serie **1T**
con € **200,00**

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, in seconda convocazione, atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Il Presidente riferisce che per l'iscrizione al RUNTS occorre procedere a deliberazione assembleare in sede ordinaria per l'approvazione della situazione patrimoniale necessaria all'attestazione di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); detta assemblea dovrà tenersi quanto prima e comunque entro l'inderogabile data del 31 marzo 2026.

Quale primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, dando atto dell'abrogazione della disciplina Onlus, illustra la necessità di modificare lo statuto aggiornandolo in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Detto statuto, composto di n. 20 articoli, è già stato depositato presso la sede sociale ed è ben noto a tutti gli intervenuti.

Quale secondo punto posto all'ordine del giorno, come proposto dal Presidente, lo stesso dichiara che si rende necessario richiedere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) regionale ai sensi della detta disciplina, con specifica approvazione e conferimento al medesimo di tutti i poteri.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare unitariamente sull'approvazione del nuovo testo dello statuto.

All'uopo, dopo ampia e approfondita discussione, dopo aver illustrato analiticamente il testo statutario

l'Assemblea **delibera**

con voto espresso all'unanimità dei consensi:

1. di approvare lo statuto dell'Associazione, che assume la denominazione di **"ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ETS"**, nella nuova veste aggiornata, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** debitamente approvato e sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per volontà dell'Assemblea.

2. di approvare:

* l'integrazione dell'ordine del giorno come sopra proposto e pertanto;

* di procedere all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS regionale conferendo al Presidente ogni più ampio potere occorrente.

Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri si dà atto che nel patrimonio dell'Associazione sono compresi i seguenti beni:

IMMOBILI

* **piena proprietà** di unità immobiliare sita in Comune di Fano, Via Francesco Palazzi n. 5, censita al catasto fabbricati al **foglio 27 particella 500 sub. 2**, Piani S1-T-1-2-3, cat. B/1, Classe 4, Consistenza mq. 10.756, Superficie Catastale Totale mq. 3338, R.C. Euro 8.332,57;

* **quota pari a 4/6 di piena proprietà** di unità immobiliari site in Comune di Fano, Via Madonna a Mare n. 12, censite al Catasto Fabbricati al **foglio 26 particella 628**:

sub. 1, piani T-1, cat. A/4, classe 3, vani 6,5, Superficie Catastale Totale mq. 137, Totale escluse aree scoperte mq. 137, R.C. Euro 245,06;

sub. 2, piano T, cat. A/4, classe 3, vani 2,5, Superficie Catastale totale mq. 39, Totale escluse aree scoperte mq. 39, R.C. Euro 94,25;

*** piena proprietà** di unità immobiliare sita in Comune di Fano, Via Cesare Simonetti n. 9, censita al Catasto Fabbricati al **foglio 26 particella 180**, cat. C/1, classe 8, consistenza mq. 72, Superficie Catastale Totale mq. 169, R.C. Euro 2.509,98;

MOBILI REGISTRATI

*** autocarro** Ford targato DT363PG, telaio WF0TXXTTPT8B03783.

Null'altro essendovi da deliberare viene chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e dieci (19:10).

Il comparente:

* pienamente edotto, informato e consapevole come debitamente informato dal notaio rogante ex art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 GDPR - autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per gli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio;

* dichiara che l'Associazione non è soggetta alla disciplina di cui alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 (c.d. equo compenso).

Il presente atto è esente da imposta di registro ex art. 82 comma 3 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in quanto Onlus ed atto avente scopo di conformare lo statuto alle nuove normative nonché da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale parte scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio e da me letto al Comparente che, su mia domanda, lo ha approvato.

F.to Giovanni Di Bari

F.to Dario Colangeli Notaio

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ETS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita la **"ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ETS"**, associazione di diritto privato senza scopo di lucro che è la continuazione dell'Istituto Cante di Montevercchio istituito nel 1919 per opera di un comitato promotore composto da S.E. la Duchessa Olga di Montevercchio fu Principe Spada Varalli e della N.D. Luisa Palazzi Gisberti vedova Dott. Luigi Zavarise.

Il comitato volle questo istituto dedicato alla memoria del giovane Cante di Montevercchio, deceduto nella Prima guerra mondiale, e destinato a combattere la diffusione della tubercolosi.

L'Istituto è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 29 febbraio 1931 n. 1541 al quale, come associazione, è stata attribuita personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione Marche n. 210 del 10 agosto 1995 e successivamente iscritta al n. 5 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 in data 28 marzo 2003.

L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.M. 15 settembre 2020 n. 106.

L'efficacia delle disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS, nonché l'utilizzo della denominazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", decorrono dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro medesimo, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Fano, Via Francesco Palazzi n. 5.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Scopo, mission e principi, finalità e attività

L'Associazione interpreta la propria missione secondo la prospettiva dei **"Diritti al futuro"**, intesi come impegno costante a costruire condizioni sociali, educative e relazionali che rendano effettivi e concretamente esigibili i diritti della persona nel tempo, in particolare per coloro che vivono situazioni di fragilità, vulnerabilità o esclusione.

L'Associazione Cante fonda la propria azione sui principi di dignità della persona, di solidarietà, uguaglianza sostanziale, inclusione sociale e tutela dei diritti fondamentali, operando nel rispetto dei valori costituzionali, della normativa nazionale ed internazionale in materia di diritti umani e dei principi del Terzo Settore.

Riconosce la centralità della persona, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità, vulnerabilità e marginalità sociale e si impegna a promuovere percorsi di protezione, cura, autonomia e piena partecipazione alla vita sociale.

L'Associazione orienta la propria attività alla costruzione di **contesti di welfare generativo**, intesi come sistemi di intervento

capaci non solo di fornire assistenza, ma di attivare risorse personali, familiari e comunitarie, promuovendo responsabilità condivisa, partecipazione attiva e coesione sociale.

In tale prospettiva, l'Associazione opera per la **riaffermazione e l'effettiva esigibilità dei diritti di ogni persona**, con particolare riguardo ai diritti dei soggetti in condizione di fragilità.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si ispira ai principi di:

- rispetto della dignità e dell'integrità della persona;
- non discriminazione e pari opportunità;
- responsabilità sociale e trasparenza;
- legalità e correttezza amministrativa;
- partecipazione attiva e democraticità interna;
- professionalità, qualità e continuità dei servizi erogati;
- collaborazione con istituzioni pubbliche, enti del Terzo Settore e comunità locali.

L'Associazione promuove inoltre una cultura della cura, della prevenzione e della responsabilità collettiva verso le situazioni di fragilità, contribuendo alla crescita civile e sociale del territorio.

L'Associazione, atteso che la propria attività è volta principalmente all'assistenza e alla tutela di persone in condizioni di fragilità, esercita e potrà esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e previo rilascio delle autorizzazioni e accreditamenti eventualmente richiesti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in collaborazione o convenzione con enti pubblici e privati che per statuto ne condividano le finalità.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge e dai relativi decreti attuativi.

Nel perseguire i propri scopi, l'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita le proprie attività esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo svolgimento dell'attività dell'Associazione potrà essere effettuato su tutto il territorio nazionale, anche mediante partecipazione a progetti europei e internazionali.

L'Associazione provvede ai propri scopi con eventuali entrate patrimoniali, con contributi, rette, corrispettivi derivanti dalla gestione dei servizi, donazioni, lasciti, sovvenzioni, proventi da attività di raccolta fondi (fundraising) e con ogni altro provento consentito dalla legge.

Le attività di raccolta fondi (fundraising) costituiscono attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e sono svolte in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge e dai relativi decreti attuativi.

L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore, applica la disciplina fiscale prevista dal Titolo X del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come modificato e integrato dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione: a) qualifica le proprie attività come commerciali o non commerciali secondo i criteri di cui

all'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative; b) esercita le attività di interesse generale nel rispetto dei requisiti di non commercialità previsti dalla legge; c) esercita le attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente; d) si avvale, ove ricorrano i presupposti di legge, dei regimi fiscali agevolativi previsti per gli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione adegua la propria organizzazione, contabilità e rendicontazione alle disposizioni fiscali applicabili agli Enti del Terzo Settore, anche mediante separazione contabile delle attività, ove necessario.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

I soci sono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche maggiorenni e, altresì, enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, che condividano le finalità dell'Associazione.

Le modalità di ammissione degli associati sono improntate a criteri di non discriminazione e sono volte ad assicurare il rispetto dei principi di cui sopra, garantendo a tutti gli interessati, in possesso dei requisiti statutari, la possibilità di aderire all'ente secondo procedure chiare e trasparenti.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea che delibera in via definitiva.

La qualità di socio è personale e non trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente, fermo restando il diritto di recesso.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina degli organi sociali e per le altre competenze previste dalla legge.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo,

le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, tra i quali mancato pagamento dell'eventuale quota associativa per due annualità consecutive o maggiori o minori a seconda di quello che stabilisce il Consiglio di Amministrazione, danneggiamento doloso delle attrezzature sociali, grave o reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, svolgimento di attività in palese contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione o che ne ostacolano il perseguimento, condotte che ledono l'onorabilità, il prestigio o il decoro dell'Associazione o dei suoi rappresentanti, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente a mezzo pec o lettera raccomandata A/R, al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto dai successivi 30 (trenta) giorni della delibera di cui al punto precedente.

Il socio può decadere dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, se non partecipa a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo contraddittorio, ed è ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione Cante di Montevecchio ETS sono i seguenti:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo (ove nominato).

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo obbligatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, sono gratuite e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 7 - Assemblea

L'associazione ha nell'ASSEMBLEA DEI SOCI il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile - oppure entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze - per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

I bilanci sono riferiti al periodo di gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di Euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il RUNTS (e pubblicare sul proprio sito internet) il BILANCIO SOCIALE. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio di Amministrazione; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci con specifico ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante invito per lettera raccomandata o PEC indirizzata ai soci a cura della Presidenza. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 (sette) giorni.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche (videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione), purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, garantire la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolare formazione del verbale. È consentito che il presidente e il segretario (o notaio) si trovino in luoghi fisicamente diversi, purché siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

È ammesso, sia nell'assemblea ordinaria che nella straordinaria

l'intervento per delega. I soci persone fisiche e non, che siano legittimamente impediti ad intervenire, possono delegare esclusivamente un altro socio della stessa natura. Non possono ricevere deleghe i membri degli organi di controllo. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due oltre al voto dell'intervenuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal socio più anziano per età; ovvero da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, scelto dal Presidente dell'assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio o altro professionista o funzionario dell'Associazione per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Ciascun associato persona fisica o Ente ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti l'assemblea sarà chiamata subito a votare una seconda volta. Perdurando la parità prevarrà il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti. In seconda convocazione, con la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti vale la disposizione del comma precedente.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. In caso di votazione per scrutinio segreto, il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

L'assemblea in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché la determinazione dei compensi dell'Organo di Controllo e se previsto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In sede straordinaria, delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che è l'organo di indirizzo generale e programmatico dell'attività associativa, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei) membri, oltre al Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria ed è presieduto dal Presidente dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio per l'approvazione dell'assemblea;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predispone per l'approvazione dell'Assemblea la proposta di ammissione di nuovi soci, la misura e gli emolumenti da corrispondere all'Organo di controllo ed al personale dell'Associazione;
- d) può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, e composte da soci e non soci;
- e) dura in carica tre esercizi. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Negli intervalli fra le Assemblee sociali, in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento permanente di suoi membri, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di procedere, per cooptazione, alle necessarie sostituzioni. Il numero dei consiglieri è fissato dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con comunicazione formale (PEC o lettera raccomandata A/R), contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato da questi.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante modalità telematiche (videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione) ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È consentito che il Presidente e il segretario si trovino in luoghi fisicamente diversi, purché siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dal Presidente.

Gli amministratori, entro 30 (giorni) dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non competono remunerazioni, salvo il rimborso di spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali e come tali documentate.

ART. 9 - Presidente

Il PRESIDENTE:

- a) presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- c) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività associativa;
- d) ha la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi di terzi;
- e) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e degli organi amministrativi collegiali;
- f) può delegare ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

È eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre (3) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca (per gravi motivi), decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei soci. È rieleggibile.

La carica di Presidente è gratuita. Al Presidente spettano esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria che deve essere convocata entro 30 giorni dall'impedimento o dalle dimissioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e resta in carica 3 (tre) esercizi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qualora applicabili), nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al art. 31 co. 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio di esercizio dà atto anche degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere integralmente impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie e di interesse generale.

ART. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS, e dalle eventuali quote associative.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 - Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato, tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, mediante formale richiesta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 10.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto (previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS) ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe. In mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, stipulate ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina le modalità di attuazione.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Giovanni Di Bari

F.to Dario Colangeli Notaio

Io sottoscritto Dott. Dario Colangeli Notaio in Fano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Fano 30 marzo 2026